

Le modifiche al codice della strada in attesa della definitiva approvazione della nuova legge delega. Il D.L. 151/2003. (D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).

Relatori:

Emilio QUARANTA

Francesco INFANTINO

Commissione giuridica dell'Automobile Club di Brescia

Premessa

In attesa dell'approvazione della nuova delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice della strada, si assiste ancora una volta all'emanazione di norme frammentarie che creano difficoltà sia di applicazione che di coordinamento con quelle in vigore.

Queste note prendono in esame le modifiche agli articoli del Codice della strada introdotte dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 nel tentativo di favorire un coordinamento che si spera possa offrire agli operatori del settore un quadro completo di tutte le modifiche.

Le modifiche.

In dettaglio le modifiche riguardano:

L'articolo 2 del codice relativo alle definizioni e classificazione delle strade, modificando il comma 2, con l'aggiunta della lettera "F-bis" che introduce la classificazione di "Itinerari ciclopeditoni", dandone poi al comma 3, aggiungendo la lettera "F-bis", la classificazione come

"strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada".

L'articolo 3 del codice relativo alle definizioni stradali e di traffico, nel quale viene sostituito nel comma 1, il numero 2) relativo all' "AREA PEDONALE", definendola come: "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali".

Nello stesso articolo viene inserito il numero 34-bis) che introduce la definizione di "PARCHEGGIO SCAMBIATORE", precisando che si tratta del "parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità".

Sempre nello stesso articolo 3 del codice viene inserita la definizione di " UTENTE DEBOLE DELLA STRADA (n. 53-bis): indicando come tali "i pedoni, i disabili in carrozzella, i ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade".

L'articolo 7 del codice relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, con l'integrato del comma 14, viene aggiunto un periodo che prevede l'aumento della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10, nel caso di "violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato".

Nello stesso articolo viene aggiunto il comma 15-bis, nel quale si prevede, disciplinando ex-novo la materia, che, salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite..

L'articolo 9 del codice relativo alle competizioni sportive su strada, nel quale viene prevista l'abrogazione del comma 8-bis, introdotto dall'articolo 2 del d.Lgs. n. 9/2002, che conteneva la sanzione per gli organizzatori di competizioni sportive in velocità con veicoli a motore e l'inserimento degli articoli 9-bis e 9-ter.

L'articolo 9-bis del codice relativo all'organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare, inserito dal D.L. n. 151/2003, contiene la sanzione per chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9, salvo che il fatto costituisca più grave reato: reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000.

La stessa pena è prevista per chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

Il secondo comma dello stesso articolo contiene la sanzione relativa all'ipotesi di svolgimento di una competizione a causa della quale deriva, comunque, la morte di una o più persone, in questo caso si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni e, se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

Il terzo comma prevede che le pene per le ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

Viene introdotta al quarto comma una nuova ipotesi di sanzione, che riguarda chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 dello stesso articolo, la reclusione è da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Nei confronti nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, se viene accertato il reato è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, mentre nel caso che dallo svolgimento della competizione siano derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone, il quinto comma del nuovo articolo prevede che deve essere sempre adottato il provvedimento di revoca della patente e, inoltre, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

In ogni caso, in applicando l'art. 212 del codice, l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione.

L'articolo 9-ter relativo al divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, anche questo inserito dal D.L. n. 151/2003, contiene la sanzione per chi, fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis,

gareggia in velocità con veicoli a motore; viene applicata la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

Si applica, invece, la reclusione da sei a dieci anni se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Anche in questo caso, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni e, se dallo svolgimento della competizioni sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone, si applica la revoca della patente.

Per quanto riguarda i veicoli dei partecipanti, come nell'ipotesi prevista dall'articolo 9-bis, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

In conseguenza della nuova disciplina introdotta dagli articoli 9-bis e 9-ter viene introdotta una modifica al comma 4 dell'articolo 79, nel quale è aggiunto, in fine, l'entità della sanzione, da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter".

Analogia modifica viene introdotta al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, nel quale viene introdotto il riferimento: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter. *Vengono soppressi* il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9, che contenevano le sanzioni ora previste e disciplinate dagli articolo 9-bis e 9-ter..

L'articolo 12 relativo ai servizi di polizia stradale, nel quale vengono estesi compiti di polizia stradale (art. 11 codice) ai Corpi e servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali, al Corpo di Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Allo stesso articolo viene aggiunto il comma 3-bis che contiene la disciplina relativa ai servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i servizi diretti a regolare il traffico [(art. 11, c. 1, lett. c) e d)]. Queste possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale.

Le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità sono previste e disciplinate dall'articolo 10, c. 9, del codice della strada e dal D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 13 del codice relativo alle norme per la costruzione e la gestione delle strade, la modifica del 2° comma estende la deroga del 1° comma dello stesso articolo, autorizzandone l'applicazione "solo per le specifiche situazioni" e non più "solo per le strade esistenti", sostituendo anche il termine "adeguamento" con quello di "rispetto" della sicurezza stradale e dell'inquinamento.

L'articolo 23 del codice relativo alla pubblicità sulle strade e sui veicoli, nel quale viene aggiunto il comma 13-bis che contiene la sanzione per chi effettua pubblicità lungo o in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali, norma prevista dal comma 7 dello stesso articolo. La sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

L'articolo 37 del codice relativo all'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale. Nel comma 2-bis, che viene aggiunto, viene concesso agli enti di cui al comma 1 di poter utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale di confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. C'è da sperare che tale possibilità non aggiunga altra confusione a quella già esistente nel campo della segnaletica stradale.

L'articolo 60 del codice relativo ai motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, con la sostituzione del comma 4, viene precisato che, rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI". In precedenza per tali categorie si faceva riferimento all'articolo 5, comma 34°, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 953. I veicoli che si trovano nella situazione prevista dal comma 4, non è più necessario che debbano essere iscritte al Pubblico registro automobilistico e, per poter circolare, devono essere reimmatricolati secondo le norme del codice della strada; reimmatricolazione che era ammessa solo se tali veicoli rivestivano le caratteristiche di valore storico o collezionistico, necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal Regolamento.

Viene eliminato pure il riferimento al comma 4, contenuto nel comma 5 dello stesso articolo, pertanto tali veicoli possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli dagli articoli 214 e 215 del Regolamento di esecuzione al codice della strada.

L'articolo 72 che contiene la disciplina dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli e dei rimorchi, nel quale viene aggiunto un comma "2-bis. che introduce l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2005, per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, di essere equipaggiati con dispositivi che siano idonei a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La normativa che prevede tali dispositivi è contenuta nella direttiva 91/226/CEE recepita nell'ordinamento giuridico italiano con D.M. del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994. La sanzione per la mancanza di tali dispositivi è fissata nel pagamento di una somma da € 69,25 a € 275,10.

Inoltre, durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti, oltre agli altri dispositivi previsti."

Le caratteristiche di tali strisce sono contenute nel D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 gennaio 2003, pubblicato nella G.U. 14 marzo 2003, n. 61, che recepisce nel nostro ordinamento il Regolamento ECE/ONU n. 70/01.

L'inserimento del comma 3-bis stabilisce che possono essere individuati e omologati, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati i veicoli.

Viene introdotta la disciplina dei trenini turistici, classificati ai sensi dell'articolo 47, c.1, lett. z) del codice, con la precisazione che detti veicoli non possono trainare più di tre rimorchi.

L'articolo 85 del codice relativo al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, viene modificato nel 4° comma ampliando l'ipotesi sanzionatoria per chi adibisce a noleggio con conducente chi, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore o alle condizioni contenute nell'autorizzazione.

Allo stesso articolo viene aggiunto il comma 4-bis contenente l'ipotesi sanzionatoria per chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo destinato ad effettuare servizio di noleggio con conducente (comma 2) senza ottemperare alle norme in vigore o alle condizioni previste dall'autorizzazione medesima; la sanzione prevista è del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Oltre alla sanzione pecuniaria viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione".

L'articolo 86 del codice relativo al servizio di piazza con autovetture o taxi, nel quale viene sostituito il comma 2 che contiene la sanzione per chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, riferimento non presente nella precedente formulazione, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi; tale sanzione è fissata nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000, sanzione pecuniaria notevolmente aumentata. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, sanzione accessoria che non era prevista in precedenza.

Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.

Nella modifica apportata al comma 3, non è più prevista la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione per chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore o alle condizioni di cui alla licenza; la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280.

L'articolo 95, relativo alla carta provvisoria di circolazione e all'estratto della carta di circolazione, viene modificato nella rubrica con l'aggiunta del termine "duplicato".

Il nuovo comma 1-bis, prevede che, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Studi di consulenza automobilistica). E' sicuramente un ulteriore contributo per la realizzazione dello sportello telematico dell'automobilista (S.T.A.) .

L'articolo 97 relativo alla circolazione dei ciclomotori, viene modificato nel comma 2 indicando i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e cioè gli Studi di consulenza automobilistica, quali soggetti ai quali lo Stato può affidare la fabbricazione e la vendita delle targhe per ciclomotori.

L'articolo 116 del codice relativo alla patente di guida, al certificato di abilitazione professionale e al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, da ultimo modificato dal D. Lgs 15 gennaio 2003, n. 9, introduce una modifica nel comma 8, che regola la guida dei veicoli in servizio di noleggio con conducente e taxi, precisando che la norma non si applica alle "motocarrozze" ma ai "tricicli, quadricicli".

La modifica introdotta dallo stesso articolo sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 8, contenente il divieto di rilasciare il Certificato di Abilitazione Professionale ai mutilati e minorati fisici e il rilascio dello stesso certificato ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza.

Una nuova norma viene inserita nel comma 8-bis, che disciplina il rilascio del certificato di cui al comma 8 ai mutilati o ai minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e che siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10".

Il comma 13-bis, introdotto dal D. Lgs. 9/2002, viene modificato nel senso che la sanzione si applica "al minore che, non munito di patente" guida ciclomotori.

L'articolo 119 del codice relativo ai requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, viene sostituito il comma 6, nel quale viene previsto che i provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. Non è quindi consentito il ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma è possibile il ricorso giurisdizionale e al Capo dello Stato.

L'entrata in vigore della modifica introdotta è fissata dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 151/2003, con decorrenza dal 1° settembre 2003.

L'articolo 125 del codice relativo alla validità della patente di guida, viene modificato con l'inserimento del comma 1-bis con il quale si stabilisce che le patenti di guida delle categorie A, A

limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori previsto dall'articolo 116.

Il comma 3 dello stesso articolo viene sostituito prevedendo che chiunque munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20. Viene estesa la sanzione anche ai titolari delle patenti di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, mentre in precedenza la sanzione era applicabile soltanto ai titolari di patente B, C o D.

L'articolo 126 relativo alla durata e conferma di validità della patente di guida, viene modificato il comma 4, primo periodo, precisando che il riferimento deve essere fatto "all'art. 116, commi 8 e 8-bis," che contengono la disciplina del rilascio del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente e di taxi.

Nello stesso articolo 126 dopo il comma 5 viene inserito un comma 5-bis contenente una nuova norma che interessa la conferma di validità. La norma prevede che, per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente può essere anche confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5, che viene normalmente rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri, per il periodo di permanenza all'estero. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5. Tale norma era già stata disciplinata con circolare ministeriale.

Il comma 7 dello stesso articolo viene modificato nel secondo e terzo periodo prevedendo che, alla violazione di guida con patente scaduta di validità, consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente".

Viene quindi eliminata la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi e l'ipotesi, in caso di reiterazione della violazione, dell'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, che tante proteste e disagi aveva creato nell'utenza.

L'articolo 126-bis relativo alla patente a punti, articolo inserito nel codice della strada dall'articolo 7 del D. Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal D.L. 151/2003, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la così detta "Patente a punti".

E' questo un istituto che esiste già da molti anni in alcuni Paesi europei, quali la Francia, la Germania e l'Inghilterra e che si spera possa contribuire ad una maggiore sensibilizzazione dei conducenti e quindi ad una diminuzione degli incidenti stradali: circa 7000 morti ogni anno solo sulle strade italiane e circa 150.000 morti sulle strade dell'Unione Europea.

Per i conducenti che compiono un'infrazione per la quale è prevista, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, la sanzione accessoria della sospensione della patente, quest'ultima sanzione verrà applicata immediatamente, indipendentemente dalla detrazione del punteggio previsto.

All'atto del rilascio della patente di guida e per i conducenti che sono in possesso della patente all'atto di entrata in vigore della legge (30 giugno 2003) viene attribuito un punteggio di venti punti.

Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida esistente presso il Centro elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (C.E.D.), subisce le decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata al D. Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 sostituita dall'articolo 7, c. 10 del D.L. n. 151/2003, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento, indicate nella suddetta tabella. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione verrà comunicato al conducente con il verbale di contestazione della violazione.

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. La comunicazione all'anagrafe deve essere effettuata al Dipartimento per i trasporti terrestri solo per via telematica

Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.

La decurtazione dei punti della patente avviene quindi, non all'atto della violazione accertata, dopo il ricevimento da parte del C.E.D. della Motorizzazione della comunicazione..

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di comportamento previste dal codice della strada possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Tale limitazione non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione e, nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.

Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

Sempre con riferimento alla materia della patente a punti, il comma 10 del D.L. n. 151/2003, sostituisce la tabella allegata al decreto legislativo n. 9 del 2002, recante le decurtazioni di punteggio relative alle singole infrazioni. La nota a tale tabella precisa che per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria

B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Inoltre ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti.

I titolari di patenti «C», «C+E», «D» e «D+E» che frequentino appositi corsi di aggiornamento possono recuperare nove punti.

I criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, sono stati stabiliti con decreto 29 luglio 2003, per quanto riguarda l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti, mentre con decreto 29 luglio 2003 sono stati stabiliti i programmi dei corsi per il recupero dei punti.

L'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.

In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica,

(Revisione della patente di guida, che consiste nella ripetizione dell'esame di teoria e di guida per accertare la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida).

Il provvedimento viene emesso dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,. Il relativo provvedimento è notificato a cura degli organi di polizia stradale (articolo 201, comma 3 del codice della strada).

Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Patente a punti - Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero.

L'articolo 6-ter del D.L. 151/2003 introduce una norma che integra l'articolo 225 e l'articolo 126-bis del codice e che riguarda i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada. Viene istituito presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dove è già istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal codice della strada. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia (articolo 12 del codice della strada).

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dopo la definizione della contestazione.

La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. La comunicazione all'anagrafe deve essere effettuata al Dipartimento per i trasporti terrestri solo per via telematica

Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.

Ai titolari di patente estera che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è

limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Il comma 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal codice della strada.

La tabella dei punteggi, integrata dalle sanzioni amministrative del pagamento di una somma e delle sanzioni accessorie, viene riportata alla fine delle presenti note.

L'articolo 129 relativo alla sospensione della patente di guida, viene modificato con la sostituzione del comma 4, nel quale è previsto che il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2, per temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici, è atto definitivo. Viene quindi esclusa la possibilità, prevista nel precedente testo, del ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rimane praticabile la possibilità di ricorso al Capo dello Stato e il ricorso giurisdizionale.

L'entrata in vigore della modifica viene fissata, dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 151/2003, dal 1° settembre 2003.

L'articolo 130 relativo alla revoca della patente di guida, viene inserito un comma 2-bis, con il quale si prevede, come nei casi di sospensione della patente di guida, che, il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Anche in questo caso rimane praticabile il ricorso al Capo dello Stato e il ricorso giurisdizionale.

Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo o quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.

Anche in questo caso l'entrata in vigore viene fissata dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 151/2003, dal 1° settembre 2003.

L'articolo 134 relativo alla circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri, viene inserito dopo il comma 1, il comma: 1-bis, nel quale viene disposto che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, i veicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe, italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.

Il comma 2 dello stesso articolo viene modificato prevedendo che : "La sanzione accessoria della confisca del veicolo non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93 del codice .".

L'articolo 138 relativo ai veicoli e conducenti delle forze armate, con l'inserimento del comma 12-bis prevede che, i soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.

L'articolo 139 relativo alla patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale viene sostituito tutto l'articolo , rubrica compresa, prevedendo che, ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. I requisiti e le modalità per il rilascio della patente devono essere stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".

Le modifiche alle norme di comportamento.

L'articolo 143 del codice relativo alla posizione dei veicoli sulla carreggiata , subisce l'incremento delle sanzioni nel comma 11, circolazione contromano, che viene fissata nel

pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20, I punti in detrazione per la patente sono 4; e, nel comma 12, circolazione contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi e in ogni altro caso di scarsa visibilità, nel pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60" e i punti in detrazione per la patente sono 10.

L'articolo 145 del codice relativo alla precedenza, anche in questo caso si tratta di un aumento della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 nel comma 10, violazione delle norme relative alla precedenza e i punti in detrazione per la patente sono 5.

L'articolo 146 del codice relativo alla violazione della segnaletica stradale, nel comma 3 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma viene incrementata da euro 137,55 a euro 550,20, i punti in detrazione per la patente sono 5.

Lo stesso articolo viene modificato (comma 3-bis), introducendo la previsione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso di recidiva, nel periodo di due anni, di una delle violazioni di cui al comma 3, passaggio con il semaforo rosso o mancato rispetto delle segnalazioni dell'agente del traffico, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

L'articolo 148 del codice relativo al sorpasso, nel comma 15, sorpasso a destra, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma viene incrementata ad euro 68,25 a euro 275,10.

Nello stesso comma 15, viene inserita la previsione della sospensione della patente di guida, quando lo stesso soggetto sia incorso in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3, regole per l'effettuazione del sorpasso, per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, i punti in detrazione per la patente sono 3.

Anche al comma 16, primo periodo, mancata osservanza dei divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13, l'importo della sanzione amministrativa del pagamento di una somma viene incrementata da euro 137,55 a euro 550,20 e i punti in detrazione per la patente sono 4.

Nello stesso comma 16, secondo periodo, mancata osservanza del divieto di sorpasso da parte dei conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, è stato aumentato l'importo della sanzione amministrativa del pagamento di una somma ad euro 270,90 a euro 1083,60", i punti in detrazione per la patente sono 5.

Il terzo periodo del comma 16 viene sostituito introducendo l'ipotesi di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, non più con la reiterazione nel corso di due anni, ma quando si commette la prima infrazione.

Se la violazione riguarda i conducenti di veicoli pesanti (sup. a 3,5 t) di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi, i punti in detrazione sono 10.

Se le violazioni previste da comma 16 sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione è da tre a sei mesi."

L'articolo 151 relativo alle definizioni delle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, viene sostituita al comma 11, lettera h) :

"h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale." Nella norma precedente mancava il riferimento alle luci laterali di posizione e ai dispositivi che servono a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo anche nella vista laterale, norma che è invece contenuta nella direttiva CE 76/756.

Nello stesso articolo viene sostituita la lett. p) del comma 1:

p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli. La norma che ne prevede l'omologazione è stata recepita nell'ordinamento nazionale con D.M. 24 gennaio 2003, n. 40 (Regolamento ECE/ONU n. 70/01).

Viene aggiunta la lett. p-bis che dà la definizione delle "strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli";

la lett. p-ter che introduce la definizione delle "luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna";

la lettera p-quater che da la definizione delle “luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

la lett. p-quinques che definisce il “ proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

la lett. p-sexies che definisce la “segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177 (Autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendi e ambulanze);

la lett. p-septies che definisce la “segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.”.

Dispositivi che contribuiranno, se utilizzati correttamente, a migliorare la sicurezza della circolazione dei veicoli.

L’articolo 152 del codice relativo alla segnalazione visiva e all’illuminazione dei veicoli, la modifica, sostituzione il comma 1, precisa che,; Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.

Vengono soppressi i commi 1-bis,1-ter e 2 dello stesso articolo 152 in quanto le previsioni sono state incorporate nel comma 1.

L’articolo 153 del codice relativo all’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, viene sostituito il comma 1, nel quale vengono

mutuate le norme che prima facevano parte del contenuto del comma 1 dell'articolo 152. Viene precisato che: Da mezzora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.

In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 , che contiene i casi in cui devono essere spenti i proiettori di profondità, i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando, l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

il riferimento contenuto nel comma 2 nel terzo periodo dello stesso articolo, deve essere fatto, non più all'articolo 152, comma 1, ma al comma 1 dell'articolo 153, come sostituito dal decreto legge 151/2003.

Anche nel comma 4, secondo periodo, il riferimento per la deroga deve essere fatto al comma 1 dell'articolo 153.

Il comma 5, sostituito dall'articolo 2, c.7 del D.L. 151/2003, prevede che, nei casi indicati dal comma 1 (art. 153), ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

Anche nel comma 6 il riferimento deve essere fatto "nelle ore e nei casi indicati nel comma 1 (dell'art. 153)".

Nel complesso si è voluto dare un ordine più completo alle definizioni relative alle "segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi (art. 151); una indicazione più organica all'uso delle segnalazioni visive e illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi (artt. 152 e 153).

L'articolo 157 del codice relativo all'arresto, alla fermata e alla sosta dei veicoli, viene aggiunto un periodo al comma 2, contenente la previsione che: "Durante la **sosta**, il veicolo deve avere il

motore spento.". Norma che sicuramente contribuirà, se osservata, a diminuire l'inquinamento atmosferico.

L'articolo 162 del codice relativo alle segnalazioni di veicolo fermo, viene integrato con l'inserimento del comma 4.bis contenente la previsione che, "Nei casi indicati dal comma 1 dell'art. 162, durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

Il successivo comma 4-ter prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle".

Anche queste norme contribuiranno notevolmente, se applicate, a far diminuire gli incidenti notturni o comunque in caso di scarsa visibilità, che colpiscono conducenti che scendono dal veicolo per soccorrere altri o semplicemente per sostituire un pneumatico.

L'articolo 170 del codice relativo al trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote, il comma 2, che viene sostituito, prevede il divieto di trasportare sui ciclomotori altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione. Modificando anche il comma 3 dello stesso articolo nel quale il riferimento ai "motocicli" deve essere inteso ai "veicoli di cui comma 1 (Ciclomotori).

Per ultimo, nel comma 6 viene aumentata la sanzione amministrativa nel pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275.10."

L'entrata in vigore del comma 2 viene fissata dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge al 1° luglio 2004.

L'articolo 171 del codice relativo all'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, viene sostituito il comma 1 precisando che, durante la marcia, ai conducenti e **agli eventuali passeggeri** di ciclomotori e di motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'innovazione della norma riguarda l'obbligo di indossare il casco anche per i passeggeri e non più per i ciclomotori a due ruote, come prevedeva la norma precedente, ma per tutti i ciclomotori (anche per i tricicli e quadricicli) e i motocicli.

Viene sostituito anche il comma l-bis, precisando in maniera più analitica le esenzioni per l'uso del casco. Sono esentati dall'obbligo di indossare il casco (comma 1):

- i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

Viene incrementata la sanzione prevista dal comma 2, al pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 (conducente anche maggiorenne) consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.. I punti in detrazione per la patente sono 3).

La norma viene finalmente applicata a tutti i tipi di motoveicoli con l'esenzione soltanto per quelli che sono dotati di carrozzeria chiusa o di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. In precedenza la norma era applicata soltanto ai conducenti di ciclomotori, di motocicli o di moto-carrozzette, escludendo l'obbligo ad esempio per i tricicli o i quadricicli, anche se non muniti di cellula di sicurezza.

L'articolo 172 del codice relativo all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, le modifiche all'articolo prevedono l'aumento della sanzione prevista dal comma 8 viene fissata nel

**CONVEGNO DELLE COMMISSIONI GIURIDICHE DELLA FEDERAZIONE ACI
"LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E LE LIBERTÀ DEL CITTADINO"
HOTEL CONTINENTAL – NAPOLI 13-14 novembre 2003**

pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 e viene inserita la previsione della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni in una delle violazioni di cui al comma 8 (non fare uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta) per almeno due volte. I punti in detrazione per la patente sono 3.

Anche per la sanzione prevista dal comma 9 (alterazione nell'uso delle cinture di sicurezza) viene aumentato l'importo della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

L'articolo 173 del codice, relativo all'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida,

nel comma 3 viene aumentata la sanzione amministrativa nel pagamento di una somma ad euro 68,25 a euro 275,10. I punti in detrazione per la patente sono 4.

L'articolo 174 del codice relativo alla durata di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone, la modifica riguarda l'aumento della sanzione prevista dal comma 4 (superare i periodi di guida o non osservare i periodi di pausa) che viene aumentata nel pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20" e dal comma 5 (non osservare i periodi di riposo prescritti o essere sprovvisti dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio) nel quale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma viene aumentata da euro da euro 137,55 a euro 550,20.

Viene inserita (comma 5-bis) la previsione che, se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà.

Viene inserito anche il comma 7-bis nel quale è previsto che, nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale

di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

Nel comma 8, che viene sostituito dal D.L.151/2003, si prevede che, salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale.

L'articolo 178 del codice relativo ai documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo, al comma 3 viene aumentata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

Anche nel comma 4 viene aumentata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. I punti in detrazione per la patente sono 2.

Viene inserito il comma 4-bis, che contiene la precisazione che, nei casi previsti dai commi 3 e 3 bis l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere

ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione.

La circolazione durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 216 (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida).

L'articolo 179 del codice relativo al cronotachigrafo, viene modificata la rubrica con la seguente " Cronotachigrafo e limitatore di velocità.

La sostituzione del comma 1, prevede che, nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

Il comma 2-bis, che viene inserito, prevede che, la circolazione con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero la circolazione con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

Nello stesso articolo viene sostituito il comma 3, con la previsione che, il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687.75 a euro 2754,15.";

Il comma 6-bis, di nuova introduzione, prevede che, quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo

sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

La modifica del comma 7 prevede l'inserimento, nell'ipotesi contravvenzionale "del limitatore di velocità"; che mancava nel precedente testo. La nuova formulazione riguarda quindi "la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso".

Nel comma 9 il riferimento deve essere fatto "Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis"; e nello stesso comma 9 viene precisato, nel periodo aggiunto infine, che, nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. I punti in detrazione per la patente sono 10.

L'articolo 180 del codice relativo al possesso dei documenti di circolazione e di guida, la modifica al comma 4 viene introdotta la possibilità per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

Il comma 6, che viene sostituito, prevede che il conducente di ciclomotore, deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.

L'entrata in vigore della norma viene fissata dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 151/2003 dal 1° luglio 2004.

L'articolo 186 del codice relativo alla guida sotto l'influenza dell'alcool.

L'articolo 5 del decreto-legge 151/2003 sostituisce integralmente l'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che aveva già avuto diverse modifiche e integrazioni con il D. Lgs n. 9/2002, con il D.L. 20 giugno 2002, n. 121 convertito, con modificazioni, nella legge 18 agosto 2002, n. 158, spostando più volte la data di entrata in vigore.

Il nuovo testo, riprendendo la stessa dicitura del vecchio, pone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Al riguardo le statistiche confermano che sono in numero rilevante gli incidenti dovuti alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

La guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.

E' inoltre previsto che, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno.

Nell'ipotesi di violazione commessa da conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta invece la revoca della patente di guida. Il ritiro della patente, avviene con le stesse modalità previste dall'articolo 223 del codice e il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia; i punti in detrazione per la patente sono 10.

Per l'acquisizione di elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti previsti dal comma 4 dello stesso articolo, gli organi di polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 dello stesso articolo hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento di esecuzione del codice della strada.

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.144.

Qualora dall'accertamento (ai commi 4 e 5) risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza e quindi vengono applicate le sanzioni previste al comma 2 dello stesso articolo.

Se il conducente si rifiuta di sottoporsi all'accertamento previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 186, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2; i punti in detrazione per la patente sono 10.

Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a revisione della patente di guida mediante visita medica (articolo 119, comma 4), che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Se il conducente non vi si sottopone entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 186, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di revisione della patente (comma 8).

Opportunamente al fine di limitare l'uso di bevande alcoliche, l'articolo 6-bis del D.L. 151/2003, ha introdotto il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche nei locali pubblici con accesso sulle autostrade.

L'articolo 187 del codice relativo alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

L'articolo 6 del decreto-legge 151/2003 sostituisce integralmente l'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che aveva già avuto diverse modifiche e integrazioni con il D. Lgs n. 9/2002, con il D.L. 20 giugno 2002, n. 121 convertito, con modificazioni, nella legge 18 agosto 2002, n. 158, spostando più volte la data di entrata in vigore.

Come già detto per la guida sotto l'influenza dell'alcool, anche la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti viene indicato come causa di un notevole numero di incidenti.

Riprendendo la stessa dicitura del testo precedente, il nuovo articolo 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) prevede che è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso sostanze stupefacenti o psicotrope.

Come per la guida sotto l'influenza di alcool, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, dello stesso articolo, gli organi di polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Se le risultanze degli accertamenti forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparare, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

Tali strutture sanitarie (comma 3), su richiesta degli organi di polizia stradale, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicativi dal comma 3. Gli accertamenti possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186 del codice.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Anche in questo caso i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti gli incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza del prefetto del luogo della commessa violazione, gli organi di polizia che hanno proceduto agli accertamenti, trasmettono tempestivamente copia del referto sanitario positivo

Sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3 dell'articolo 187, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a revisione della patente mediante visita medica (art. 119 codice) e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

La guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186, relativamente all'impossibilità di guida da parte di persona idonea. I punti in detrazione per la patente sono 10.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento previsto dai commi 2, 3 o 4 dello stesso articolo 187, comporta l'applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, delle sanzioni previste dall'articolo 186 comma 2. I punti in detrazione per la patente sono 10.

L'articolo 191 del codice relativo al comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, la modifica riguarda l'aumento della sanzione amministrativa che viene fissata nel pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. I punti in detrazione per la patente sono 3.

L'articolo 193 del codice relativo all'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, viene modificato con l'inserimento di un periodo al comma 3, nel quale si prevede che, la sanzione amministrativa di cui al comma 2 (circolazione senza copertura assicurativa) è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Viene inoltre sostituito il comma 4, nel quale viene precisato che, si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,

trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 (Misura cautelare del sequestro del veicolo e sanzione accessoria della confisca amministrativa).

Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni (Art. 4 D.L. 151/2003).

L'articolo 201 del codice relativo alla notifica delle violazioni, viene modificato con la sostituzione degli ultimi due periodi del comma 1, prevedendo che, nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis (domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno Studio di consulenza automobilistica), la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentossanta giorni dall'accertamento.

Nello stesso articolo viene inserito il comma 1-bis, il quale prevede che, fermo restando quanto indicato dal comma 1 (contestazione immediata della violazione), nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- c) sorpasso vietato;
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2002, n.168, come modificato dall'articolo 7, comma 9 del D.L. 151/2003;
- g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127.

Il comma 1-ter, prevede che in altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f), e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

Il comma 3 dello stesso articolo viene integrato con l'inserimento di un periodo, dopo il primo, nel quale è previsto che, nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.

Il comma 5-bis, che viene inserito, contiene la disciplina dell'accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico

limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza. Quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina i casi di esclusione della responsabilità. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

L'articolo 203 del codice relativo al ricorso al Prefetto, nel comma *1-bis*, inserito dal D.L. 151/2003, prevede che il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Il successivo comma 2 precisa che , il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma *1-bis*. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

L'articolo 204 del codice relativo ai provvedimenti del Prefetto viene modificato il comma 1 aumentando il termine per l'emissione dell'ordinanza motivata che deve emettere il Prefetto, nel caso ritenga fondato l'accertamento, da sessanta a centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203".

Nello stesso articolo 204 sono inseriti i commi *1-bis* e *1-ter*.

Il comma *1-bis* precisa che i termini di cui ai commi *1-bis* e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 dell'articolo 204 sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

Il comma *1-ter*. Prevede che, quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

Il comma 2 dello stesso articolo viene modificato prevedendo che, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201 del codice.

L'articolo 204-bis relativo al ricorso al giudice di pace. Articolo di nuova formulazione contiene la disciplina del ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203. Il ricorso può essere presentato dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito, e deve essere proposto al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

Il ricorso deve essere proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Opposizione all'ordinanza ingiunzione), e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981 (Giudizio di opposizione), fatte salve le deroghe previste nel novello articolo 204-bis. Il ricorso si estende anche alle sanzioni accessorie.

Il ricorrente, all'atto del deposito del ricorso, deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Somma che, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.

Il ricorso al giudice di pace è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203 del codice.

Nel caso il ricorso non venga accolto, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza. L'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) e restituisce l'eventuale somma residua al ricorrente.

Alla sentenza con cui viene rigettato il ricorso viene attribuito valore di titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che siano superiori all'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

Facendo salvo il principio del libero convincimento, il giudice di pace nella determinazione della sanzione non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Se il ricorso non è accolto, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205 del codice che contiene la disciplina dell'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

L'articolo 205 del codice relativo all'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, sostituendo il comma 3, prevede che il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 del codice, relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 207 del codice relativo ai veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE, nella modifica del comma 2, secondo periodo, cancella il riferimento alla cauzione che il conducente di un veicolo immatricolato all'estero doveva versare nel caso non si avvalesses del pagamento in misura ridotta, precisando che detto conducente ha l'obbligo di versare solo la cauzione al comando o ufficio da cui dipende l'accertatore.

Il comma 2-bis dello steso articolo viene integrato precisando, con un'estensione della norma, che la facoltà di versare la cauzione si applica, oltre che allo Stato membro dell'unione europea, anche ai veicoli immatricolati in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Nello stesso articolo viene sostituito il comma 3 nel quale è contenuta la previsione che, in mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Il comma 4-bis precisa che le disposizioni contenute nell'articolo 207, come modificato dal D.L. 151/2003, si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.

L'articolo 214 del codice relativo al fermo amministrativo del veicolo, viene modificato nel comma 1 sostituendo il riferimento al "certificato di idoneità tecnica" con quello di "certificato di circolazione. Viene inoltre aggiunto un periodo al medesimo comma 1, che contiene la precisazione che, nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.

La modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 214, innovando, prevede non più la restituzione all'avente titolo ma l'affidato del veicolo in custodia all'avente diritto.

Nel comma 8° dello stesso articolo, che viene sostituito, è contenuta la sanzione per l'ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, fissata nel pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. Viene pure disposta la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.

L'articolo 219 del codice relativo alla revoca della patente di guida, con la sostituzione del comma 2 si prevede che, nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Unica innovazione rispetto alla precedente formulazione consiste nel fatto che la

patente può essere consegnata alla prefettura tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione dell'ordinanza.

Nel comma 3, che viene sostituito, viene precisato che, il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Avverso tale provvedimento non è quindi possibile proporre ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ma continua ad essere esperibile il ricorso giurisdizionale e il ricorso al Capo dello Strato.

Una innovazione è contenuta nel comma 3-bis, inserito dal D.L. 151/2003, con il divieto di conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca emesso dal Prefetto (comma 2).

Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero

L' [Articolo 6-ter. Del D.L. 151/2003](#) introduce nuove disposizioni che riguardano i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero. Per questi titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, comunicate allo stesso C.E.D. dagli organi di polizia stradale, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 126-bis del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

Ai Titolari di patente estera che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Se il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Lo stesso articolo prevede che, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

Le disposizioni finali e transitorie del D. l. n. 151/2003.

L'articolo 7 del decreto-legge contiene "Disposizioni finali e transitorie" che è necessario coordinare sia con i provvedimenti citati nel testo che con gli articoli del codice della strada che sono stati modificati dagli stessi.

Viene previsto che le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, entrano in vigore il 1° luglio 2004. L' articolo 3 del D. Lgs. N. 9/2002, ha modificato e integrato l'articolo 72 del codice della strada (Circolazione dei ciclomotori) che doveva entrare in vigore il 30 giugno 2003 per effetto dell'art. 10 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236.

L'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, viene modificato inserendo gli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, oltre alle autoscuole nel procedimento di massima semplificazione amministrativa per il rilascio, l'aggiornamento, e il duplicato sono stati inseriti anche gli Studi di consulenza automobilistica previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264

Il suddetto articolo 6 reca modificazioni e integrazioni all'articolo 116 del codice della strada (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) la cui entrata in vigore era prevista dall'articolo 18 del D. Lgs n. 9/2002 il 1° gennaio 2004, spostata ora ulteriormente, dal punto 5 dell'articolo 7 del decreto-legge che si annota, al 1° luglio 2004..

Il comma 3 dell'articolo 7 del D.L. n. 151/2003, reca modificazioni all'articolo 7 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.9.

L'art.7 del D. Lgs. N. 9/2002 introduce l'articolo 126-bis al codice della strada, il decreto-legge n. 151/2003 modifica e integra tale articolo precisando che, l'annotazione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida avviene a seguito della comunicazione all'anagrafe della violazione che può avvenire soltanto dopo la definizione della contestazione e precisamente quando sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ovvero siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi.

L'ulteriore precisazione inserita nel comma 2 dell'articolo 126-bis prevede che la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire esclusivamente per via telematica, escludendo l'uso di moduli cartacei. Viene inoltre precisato che la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8.

Un'ulteriore integrazione riguarda i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E che frequentando specifici corsi di aggiornamento possono recuperare 9 punti. Per gli altri conducenti la frequenza ai corsi consente di riacquistare 6 punti.

4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9 sono abrogati.

Tali articoli recavano modificazioni e integrazioni agli articoli 186 e 187 del codice della strada che sono ora stati interamente sostituiti dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 151/2003.

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, al comma 3, le parole:

"1 gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 2004". In precedenza l'entrata in vigore della sanzione prevista dal comma 13-bis dell'articolo 116, in relazione alle norme introdotte dall'articolo 6 del D.Lgs n. 9/2002 che prevede il conseguimento di apposito certificato di idoneità per la guida di ciclomotore.

Il comma 6 dell'articolo 7 del D.L. n. 151/2003 dispone che le norme dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130 comma 2 bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6 hanno effetto dal 1 settembre 2003.

Il comma 7 dell'articolo 7 del D.L. 151/2003 prevede che le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2004.

Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2004.

Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, le parole: "di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,".

Il D.L. 20/06/2002, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2002, n. 168 (Gazz. Uff. 6 agosto 2002, n. 183), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Come è noto l'articolo 4 del D.L. 121/2002 prevede che, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D (strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento), del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto.

Il secondo comma del suddetto articolo 4 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

Nei casi indicati dal comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 121/2002, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada

Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il comma 10 dell'articolo 7 del D.L. 151/2003, sostituisce la tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis.

Allegato

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

La tabella che si riporta è stata rielaborata inserendo anche le sanzioni.

Tabella dei punteggi di cui all'art. 126 bis

Norma violata	Punti	Sanzione amm.va	Sanzione accessoria
Art. 141 Comma 8 (Velocità non regolata in relazione alle condizioni ambientali)	5	Da € 68,25 a € 275,10	
Comma 9, 3° periodo (Gareggiare in velocità al di fuori dei casi previsti dall'art. 9)	10	Arresto da uno a 8 mesi e ammenda da 541,80 a € 5.164, 00	Confisca del veicolo Sospensione della patente da 2 a 6 mesi
Art. 142			
Comma 8 (Superare i limiti di velocità di oltre 10 Km/h ma non di 40 Km/h)	2	Da € 137,55 a € 550,20	
Comma 9 (Superare di oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità)	10	Da € 343,35 a € 1.376,55	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi Conducente titolare di patente da meno di 3 anni sospensione della patente da 3 6 mesi Recidiva nei due anni

			all'ultima violazione sospensione della patente da 2 a 6 mesi Conducente titolare di patente da meno di 3 anni sospensione della patente da 4 a 8 mesi
Art. 143			
Comma 11 (Circolazione contromano)	4	Da €137,55 a € 550,20	
Comma 12 (Circolazione contromano nelle curve, nei raccordi convessi, quando manca la visibilità, nelle strade divise in carreggiate separate)	10	Da € 270,90 a € 1083	Sospensione patente da 1 a 3 mesi e nei casi di recidiva da 2 a 6 mesi
Comma 13, con rif. al comma 5 (Circolare sulla corsia di destra nelle strade divise in più corsie)	4	Da € 33,60 a € 137,55	
Art. 145			
Comma 5 Non fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto	6	Da € 137,55 a € 550,20	Recidiva nell'arco di due anni sospensione della patente da 1 a 3 mesi

<p>Comma 10, con rif. ai commi</p> <p>2 (Precedenza a destra,</p> <p>3 (Precedenza ai veicoli circolanti su rotaie),</p> <p>4(Dare precedenza in presenza di apposito segnale),</p> <p>6 (Dare precedenza negli sbocchi su strada da luoghi privati),</p> <p>8 (Dare precedenza negli sbocchi da tratturi, mulattiere e piste ciclabili)</p> <p>9 (Veicoli su rotaie in presenza di segnali negativi della precedenza)</p>	5	Da € 137,55 a € 550,20	Recidiva nell'arco di due anni, sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Art. 146			
Comma 2, non osservare la segnaletica o le segnalazioni degli agenti del traffico (ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2	Da € 33,60 a € 137,55	

Comma 3, non osservare le segnalazioni semaforiche o degli agenti che vietino la marcia	6	Da € 137,60 a € 550,20	Recidiva nell'arco di due anni, sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Art. 147			
Comma 5 (Comportamento ai passaggi a livello)	6	Da 68,25 a € 275, 10	Recidiva nell'arco di due anni all'ultima infrazione sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Comma 6	5		
Art. 148			
Comma 15 c. 2 accertamento delle condizioni per effettuare iol sorpasso	3	Da € 68,25 a € 275,10	Recidività nell'arco di due anni, sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Comma 15 c. 3 non osservare le modalità di sorpasso (segnalazione, distanza laterale di sicurezza)	5	c.s.	

Comma 15 c. 8 sorpasso di tram che circola in sede promiscua	2	c.s.	
Comma 16, 3° periodo - (sorpasso con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t)	10	Da € 137,55 a € 550,20	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi
		Da € 270,90 a € 1083,60	Sospensione della patente da 2 a 6 mesi (c. 14)
Art. 149			
Comma 4	3	Da € 33,60 a € 137,55	
Comma 5, 2° periodo	5	Da € 68,25 a € 275,10	Recidività nell'arco di due anni sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Comma 6	8	Da € 343,35 a € 1.376,55	
Art. 150			
Comma 5 (rif. Art. 149, c. 5)	5	Da € 68,25 a € 275,10	Recidività nell'arco di due anni, sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Comma 5	8	Da € 343,35 a € 1.376,55	
Art. 152			
Comma 3 (Uso dei dispositivi di illuminazione durante la marcia)	1	Da € 33,60 a € 137,55	
Art. 153 Comma 10 (rif. c.3 (abbagliare altri veicoli))	3	Da € 68,25 a € 275,10	
Comma 11 (usare impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa)	1	Da € 33,60 a € 137,55	
Art. 154			
Comma 7 (inversione del senso di marcia vietata)	8	Da € 68,25 a € 275,10	
Comma 8 (Cambiamento di direzione, di corsia o altre manovre)	2	Da € 33,60 a € 137,55	
Art. 158	2	Da € 33,60 a € 137,55	

c. 2 lett. d), g) e h)			
Art. 161			
Comma 1 (Ingombro della carreggiata) C. 3 (mancata segnalazione del pericolo o dell'intralcio)	2	Da € 33,60 a € 137,55	
Comma 2 caduta o spargimento di materiale	4	Da € 33,60 a € 137,55	
Art. 162 c. 5 (Segnalazione di veicolo fermo sulla carreggiata)	2	Da € 33,60 a € 137,55	
Art. 164			
Comma 8 (Sistemazione del carico sul veicolo)	3	Da € 68,25 a € 275,10	Divieto di proseguire il viaggio Ritiro della carta di circolazione e della patente e restituzione dopo la sistemazione del carico

Art. 165			
Comma 3 (Traino di veicoli in avaria)	2	Da € 68,25 a € 275,10	
Art. 167			
Commi 2, 5 e 6, con rif. a:			
a) eccedenza non superiore a 1t	1	Da € 33,60 a € 137,55	
b) eccedenza non superiore a 2t	2	Da € 68,25 a € 275,10	
c) eccedenza non superiore a 3t	3	Da € 137,55 a € 550,20	
d) eccedenza superiore a 3t	4	Da € 343,35 a € 1.376,55	
Commi 3, 5, 6			
a) eccedenza non sup. al 10%	1	Da € 33,60 a € 137,55	
b) eccedenza non sup. al 20%	2	Da € 68,25 a € 275,10	
c) eccedenza non sup. al 30€	3	Da € 137,55 a € 550,20	
d) eccedenza sup al 30%	4	Da € 343,35 a € 1.376,55	
Comma 7 (trasporto di	3	Da € 137,55 a €	

cose su veicoli a motore e sui rimorchi)		550,20	
Art. 168			
Comma 7 (Trasporto di merci pericolose con veicolo che supera la massa compl. a p.c. indicata nella carta di circolazione)	4	Stese sanzioni dell'art. 167, c. 2	
Comma 8 (Trasporto merci pericolose senza regolare utorizzazione)	10	Da € 1.626,45 a € 6.506,85	Sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi Sospensione della carta di circolazione e confisca amministrativa del veicolo in caso di reiterazione
Comma 9 (Violare le prescrizioni dei decreti ministeriali)	10	Da € 343,35 a € 1376,55	Sospensione della patente da 2 a 6 mesi Sospensione della carta di circolazione da 2 a 6 mesi
Comma 9-bis (rif. c. 2)	2	Da € 343,35 a € 1.376,55	
Art. 169			

Comma 8 (adibire un veicolo ad uso di terzi abusivamente)	4	Da € 343,35 a € 1376,55	Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi
Comma 9 (adibire un'autovettura al trasporto di un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione)	2	Da € 33,60 a € 137,55	
Comma 10 (Guidare un veicolo e non avere ampia libertà di movimento o con sistemazione dei passeggeri non idonea)	1	Da € 68,25 a € 275,10	
Art. 170			
Comma 6 (Rif. c. 1 e 2)	1	Da € 68,25 a € 275,10	Fermo amministrativo del veicolo se l'infrazione è commessa da conducente minorenne
Art. 171			
Comma 2 (uso del casco)	5	Da € 68,25 a € 275,10	Fermo amministrativo del veicolo per 30 gg.
Art. 172			
Commi 8 (Mancato uso delle cinture di sicurezza)	5	Da € 68,25 a € 275,10	Recidività in due anni all'ultima infrazione

o dei sistemi di ritenuta Comma 9 (Alterare od ostacolare l'uso della cintura)		Da € 33,60 a € 137,55	sospensione della patente da 15 gg a 2 mesi
Art. 173 Comma 3 (Mancato uso di lenti o altri apparecchi prescritti) (uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la guida)	5	Da € 68,25 a € 275,10	
Art. 174 Comma 4 (Superare i periodi di guida o non osservare le pause di riposo) Comma 5 (Non osservare i periodi di riposo)	2	Da € 137,55 a € 550,20	
Comma 7 (Non tenere con sé o tenere in modo alterato o incompleto l'estratto del registro di servizio)	1	Da € 19,95 a € 81,90	

Art. 175			
Comma 13 (Circolare in autostrada con carico disordinato)	4	Da € 343,35 a € 1376,55	
Comma 14, (rif. al comma 7, lettera a)	2	Da € 33,60 a € 137,55	
Comma 16	2		
Art. 176			
Comma 19 (rif. c. 1, lett. a)	10	Da € 1626,45 a € 6.506,85	Sospensione della patente da 6 a 24 mesi
Comma 20, (rif. c. 1, lett. b)	10	Da € 343,35 a € 1.376,55	
Comma 20, (rif. c. 1, lettere c) e d)	10	Da € 343,35 a € 1.376,55	
Comma 21	2		
Art. 177 c. 5 (rif. c. 3) non dare precedenza ai veicoli di soccorso e di emergenza o seguire tali veicoli per avvantaggiarsi nella progressione di marcia	2	Da € 33,60 a € 137,55	

Art. 178			
Comma 3 (Superare i periodi di guida prescritti o non osservare i periodi di riposo)	2	Da € 137,55 a € 550,20	Divieto di proseguire il viaggio; ritiro immediato della patente e della carta di circolazione
Comma 4 (non tenere con sé o alterare il libretto di controllo individuale)	1	Da € 137,55 a € 550,20	
Art. 179			
Comma 9 (rif. c. 2) Circolare con veicolo non munito di cronotachigrafo)	10	Da € 687,75 a € 2.754,15	Sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi
(rif. c. 2-bis) Circolare con veicolo non munito di limitatore di velocità)	10	Da € 800 a € 3200 Da € 1600 a € 6400 in caso di alterazione del limitatore di velocità	(alterazione del limitatore) revoca della patente di guida
Art. 186			
Comma 2 e 7 Guida in stato di ebbrezza	10	Arresto fino ad un mese e ammenda da € 258 a € 1032	Sospensione della patente di guida da 15 gg a 3 mesi. In caso di recidiva in un anno

			sospensione della patente da 1 a 6 mesi. Conducente di autobus o di veicoli di m. c. a p. c. sup. a 3,5 t o complessi di veicoli, in caso di condanna, revoca della patente
Art. 187			
Comma 7 e 8 Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti	10	Arresto fino ad un mese e ammenda da € 258 a € 1032	Sospensione della patente di guida da 15 gg a 3 mesi In caso di recidiva in un anno sospensione della patente da 1 a 6 mesi Conducente di autobus o veicoli di m.c. a p.c. sup. a 3,5 t o complessi di veicoli, in caso di sentenza di condanna, revoca della patente.
Art. 189 comportamento in caso di incidente			
Comma 5, p.p.	4	Da € 250 a € 1.000	

Comma 5, s.p.	10	Da € 250 a € 1.000	Con grave danno ai veicoli e applicazione art. 80, c. 7, sospensione della patente da 15 gg. A 2 mesi
Comma 6	10	Reclusione da 3 mesi a 3 anni	Sospensione della patente da 1 a 3 anni
Comma 9	2	Da € 68,25 a € 275,10	
Art. 191			
Comma 1 Non dare precedenza ai pedoni	5	Da € 137,55 a € 550,20	
Comma 2 Consentire ai pedoni l'attraversamento già iniziato nelle strade sprovviste di attraversamenti pedonali	2	c.s.	
Comma 3 Non fermarsi vedendo una persona invalida, comunque riconoscibile, che attraversa la carreggiata	5	c.s.	
Comma 4	3	c.s.	
Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti	3	Da € 68,25 a € 275,10	
Comma 6 (rif. c. 1, 2, 3 e			

5)			
Comma 7 (rif. c. 4)	10		

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN CASO DI INCIDENTE - L'OMMISSIONE DI SOCCORSO

ART. 189 MODIFICATO DALLA LEGGE 9 APRILE 2003, N. 72 (PROGETTO DI LEGGE ATTI C. 2026)

La legge 9 aprile 2003, n. 72, con le modifiche introdotte all'articolo 189 del vigente codice della strada, affronta un problema di carattere sociale che non trovava sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio, nella normativa in vigore.

Le notizie che quasi giornalmente pongono in evidenza un fenomeno di degenerazione del costume sociale che si potrebbe sinteticamente definire come "omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale", e che trova le proprie fondamenta in una sempre maggiore chiusura egoistica della persona umana, assieme ad un disinteresse crescente verso la sofferenza altrui.

Il fenomeno, se già grave di per se stesso in linea generale, diviene socialmente inaccettabile allorché la omissione di aiuto o soccorso è posta in essere proprio da colui che ha causato o ha concorso a causare un sinistro stradale, e che dovrebbe essere il primo a sentirsi in dovere di intervenire.

Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una figura specifica per questo tipo di comportamento, limitandosi a definire la figura generale della "omissione di soccorso" nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 600.000.

Per altro anche in linea generale la pena appare inadeguata a casi di più apprezzabile gravità, per cui si ritiene equo elevarla fino al limite di anni tre di reclusione, ovvero della multa di 2.582 euro.

Ovviamente non essendo stabilito un limite minimo di pena, e trattandosi di pena alternativa, il giudice potrà applicare la sanzione corrispondente alla gravità del fatto.

La legge introduce nel nostro ordinamento il delitto di "omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale", disciplinato dall'articolo 593-*bis* del codice penale.

La nuova normativa punisce chi, avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale nel quale vi siano feriti o persone in pericolo, si disinteressa della sorte dei malcapitati, e si allontani o, peggio, si dia alla fuga per non essere rintracciato.

Il colpevole di tale comportamento, ritenuto socialmente deprecabile, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, che viene aumentata nel caso in cui, a seguito del comportamento omissivo, derivino lesioni o morte per una o più persone.

Come sanzione amministrativa accessoria, è altresì prevista, (applicabile anche dal giudice penale ove non già applicata in sede amministrativa), la sospensione della patente di guida per analogo periodo che, nei casi di maggiore gravità, può divenire revoca della patente stessa.

Questa sanzione, immediatamente applicabile, costituisce un deterrente particolarmente sentito ed efficace.

La legge prevede infine la punibilità del fatto anche ove commesso con colpa, per altro senza previsione di un limite minimo di pena, al fine di consentire al giudice la comminazione di pene anche minime nei casi di particolare lievità, sia per richiamare tutti al dovere di attenzione nel caso in cui si sia causato o concorso a causare un sinistro, sia per evitare il facile ricorso a scusanti di carattere soggettivo, sempre possibili dal momento che la figura tipica è punita a titolo di dolo.

Le modifiche apportate dall'articolo 1 della legge al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, molto probabilmente non è nulla di più, che un segnale per riaffermare il valore della solidarietà. Con tale articolo, infatti, si inasprisce la pena del reato di omissione di soccorso, consistente nel non dare immediata notizia all'autorità qualora si trovi *abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, "per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra" causa. Alla reclusione fino a tre mesi si sostituisce quella fino ad un anno e la multa fino a 2.500 euro*". In precedenza la reclusione era fino a tre mesi o la multa fino a lire seicentomila"

L'Articolo 2 della legge reca modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inasprendo le conseguenze sanzionatorie nel caso di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.

In caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento, dal quale derivino solamente danni a cose, la modifica prevede che, qualora non si ottemperi all'obbligo di fermarsi, si è soggetti alla sanzione pecuniaria da € 250 a € 1000 (viene raddoppiata rispetto alla precedente) nonché alla sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi, nel caso in cui il danno sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del veicolo con l'applicazione dell'art. 80 del codice della strada (si tratta, quindi, di una pena accessoria a quella attualmente prevista).

La pena della reclusione è stata portata da tre mesi a tre anni nel caso in cui, in caso di incidente con danno alle persone, non si ottemperi all'obbligo di fermarsi. Rimane la conferma che il conducente che si sia dato alla fuga e, in ogni caso, passibile di arresto, Allo stesso si applica la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni.

La modifica introdotta dall'articolo 2,c1, p c), che inserisce un comma sette all'art. 189 del codice, prevedono che, i caso di inottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, la reclusione è da 6 mesi a 3 anni e si applica inoltre la sospensione della patente da 1 anno e sei mesi a 5 anni.

La competenza per il delitto di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale viene trasferita dal Giudice di Pace al tribunale . Tale modifica è necessaria al fine di ovviare alle conseguenze derivanti dalla devoluzione del reato in esame al giudice di pace, a seguito dell'emanazione del D. Lgs 274/2000.

Tali conseguenze consistono nella impossibilità di procedere all'arresto dell'autore del reato e di applicare ad esso le misure cautelari personali, In sostanza l'inasprimento sanzionatorio non avvenne alcun effetto concreto,i in quanto, mantenendo ferma la cognizione del giudice di pace, esso non inciderebbe, per effetto dell'art. 52 del decreto 274 sulle sanzioni in concreto applicabili e non sarebbe possibile procedere all'arresto.

L'attribuzione al Tribunale della competenza in ordine al reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale consente, da un lato, di irrogare le ordinarie sanzioni penali e, dall'altro, di procedere all'arresto anche al di fuori della flagranza e di applicare, a seguito della recente modifica all'articolo 391 del codice di procedura penale, misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere.

Con il comma 6, nel testo sostituito dalla legge che si annota, oltre alle sanzioni della reclusione da tre mesi a tre anni., e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, Viene disposta l'applicazione delle misure cautelari previste dagli articoli del codice di procedura penale 281(Divieto di espatrio) , 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), 283 (Divieto e obbligo di dimora, 284(Arresti domiciliari), anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 dal medesimo codice ed e' possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Con le modifiche alle norme sull'omissione di soccorso ogni in cittadino, in qualsiasi situazione in cui si verifichi un incidente stradale, al quale abbia contribuito o meno, deve essere consapevole della necessità, dell'opportunità e del dovere di fermarsi, prestare aiuto e chiamare i soccorsi necessari, per riuscire a promuovere nella società comportamenti naturali verso situazioni che noi tutti abbiamo tacitamente accettato.

Gli incidenti stradali in Italia, come in tutti i Paesi civilizzati sono in numero altissimo e i morti per incidente un numero assolutamente incredibile (oltre 150.000 ne i Paesi della C.E.)

Vengono costruiti mezzi di trasporto più sicuri, vengono create strutture stradali che offrono una maggiore sicurezza, l'uomo invece rimane ancora l'anello debole del grande e complesso fenomeno della circolazione stradale, Su di esso vanno indirizzati i maggiori sforzi da parte dello Stato e di quanti altri sono preposti al settore.